



# Comune di Montefiore Conca

## Provincia di Rimini

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

Seduta del 30/09/2020

**OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione.**

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 21:16 nell'apposita sala delle adunanze consiliari di questo Comune.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	SICA FILIPPO	Sindaco	Presente
2	MANCINI ERIKA	Consigliere	Presente
3	TAINI FRANCESCO	Consigliere	Presente
4	MAZZI SIMONE	Consigliere	Assente Giust.
5	PANGRAZI SILVIA	Consigliere	Presente
6	BANCI CARLO	Consigliere	Presente
7	TARCHINI FILIPPO MICHELE	Consigliere	Presente
8	MUCCINI MIRCO	Consigliere	Presente
9	FORLANI MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
10	SERAFINI SONIA	Consigliere	Presente
11	CARNAROLI DANILO	Consigliere	Presente

Tot. Presenti N. 10

Tot. Assenti N. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Sono altresì presenti il rag. Fabio Mini, responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Montefiore Conca ed il rag. Corrado Mancini, Responsabile dell'Area Contabile

Presiede il Sindaco, Dott. Sica Filippo.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Massara, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Nominati scrutatori i Signori: MANCINI ERIKA, TARCHINI FILIPPO MICHELE, SERAFINI SONIA.  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



# Comune di Montefiore Conca

## Provincia di Rimini

### AREA AMMINISTRATIVA

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO n. 18 del 26/09/2020

**OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione.**

**Premesso** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**Visto** l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

*«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;*

**Considerato** che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

**Visto** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Considerato che:**

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n.18, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis), del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77, ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2020/2022;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
  - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
  - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

**Richiamato** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale*

*all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

**Visto** il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

**Atteso** che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

**Considerato** necessario provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta in parola, che tenga conto delle nuove disposizioni in materia;

**Visto** l'allegato schema di “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI”, che mutua in parte, laddove consentito, alcune delle disposizioni presenti nel precedente regolamento.

**Ritenuto** lo stesso meritevole di approvazione;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

**Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

## **PROPONE**

- 1) di approvare il «Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 49 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011,

n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini di rispettare il termine del 30.09.2020 di cui in premessa.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione.” sopra illustrata;

Accertato che la stessa è munita dei seguenti pareri:

- del Responsabile del servizio interessato, emesso in data 28/09/2020 per quanto concerne la regolarità tecnica: Parere Favorevole
- del Responsabile di Ragioneria, emesso in data 28/09/2020 per quanto concerne la regolarità contabile: Parere Favorevole
- del Segretario Comunale per quanto concerne la legittimità, emesso in data 29/09/2020: Parere Favorevole

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco dott. Filippo Sica, nella veste di Presidente del C.C., dichiarata aperta la trattazione del presente argomento all’o.d.g., passa la parola al rag. Fabio Mini, Responsabile del Servizio Tributi del Comune, che illustra il proponendo regolamento per l’applicazione della TARI.

Interviene il Cons. Massimiliano Forlani che afferma: “Noi come gruppo di minoranza ci asterremo in base a quanto detto la scorsa volta in Consiglio Comunale”.

Successivamente, il Sindaco- Presidente, rilevato che non esistono altri interventi, pone in votazione la presente proposta, con il seguente esito accertato dai Sigg.ri scrutatori, effettuata per alzata di mano e proclamato dal Presidente: Favorevole la maggioranza consiliare (n. 7); Astenuta la Minoranza consiliare (n. 3),

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata.

Altresì, stante l’urgenza di provvedere in merito all’oggetto, ai fini di rispettare il termine del 30.09.2020 di cui in premessa, con separata votazione e con voti unanimi (n. 10) espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
**DOTT. SICA FILIPPO**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e  
ss.mm*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT.SSA GIUSEPPINA MASSARA**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e  
ss.mm*